

**AUTOCERTIFICAZIONE OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO**
Da presentarsi 48 ore antecedenti la data richiesta

Estratto Regolamento di Polizia Urbana

Art. 20 - Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari), il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore e conseguentemente non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del TULPS.

2. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico che deve essere richiesta almeno 48 ore prima e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al comma 5, punto f).

3. L'artista di strada non può esercitare il commercio su aree pubbliche, non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera. È consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" o modalità simile tra il pubblico da parte degli artisti.

4. L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura pubblica; relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (cosiddetti "madonnari"), devono essere utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime e siano di facile rimozione. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone e/o cose derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione dell'artista stesso.

5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, gli artisti di strada possono esercitare la loro attività su tutto il territorio comunale alle seguenti condizioni:

- a) devono essere esercitate dalle ore 9 alle ore 21, salvo diversa indicazione da parte della Amministrazione Comunale;
- b) lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa;
- c) non devono costituire impedimento alla circolazione di pedoni e/o veicoli;
- d) non devono impedire la visibilità di vetrine, né ostruire l'accesso a locali pubblici o privati;
- e) non devono far uso di strumenti di amplificazione sonora;
- f) l'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendentemente dalla disposizione del pubblico, gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata; relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (cosiddetti "madonnari"), il limite di due ore di rappresentazione è da intendersi dal completamento dell'opera;
- g) non svolgere la propria performance ad una distanza inferiore di m. 50 da altri artisti di strada.

6. Salvo diversa indicazione da parte della Giunta Comunale, sono esclusi dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada i seguenti siti del territorio comunale:

- a) area Decreto Ronchey;
- b) Largo Cocco Griffi;
- c) Piazza Manin;
- d) Borgo Stretto;
- e) Logge di Banchi e via di Banchi
- f) Corso Italia fino a via Pascoli, da civico 5 a civico 125;
- g) Via Santa Maria;
- h) Via Corsica
- i) Piazza dei Cavalieri;
- j) tutti i loggiati della città;
- k) nelle zone di rispetto cimiteriale;
- l) nelle aree dove si svolge il commercio in aree pubbliche, nelle ore di svolgimento dello stesso;
- m) nel raggio di 50 metri da strutture assistenziali, ospedaliere e sanitarie;
- n) nel raggio di 50 metri da scuole e strutture universitarie, durante gli orari ed i giorni di fruizione delle stesse.

7. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.